



UNIONCAMERE

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Manuale operativo per la richiesta di
accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica

1. Premessa giuridica: il quadro normativo di riferimento	3
2. La procedura di accreditamento dei soggetti obbligati	6
2.1 Richiesta	11
2.2 Controlli in fase di compilazione	11
3. Esempio di richiesta di accreditamento da portale	13

1. Premessa giuridica: il quadro normativo di riferimento

Per quanto riguarda l'accesso ai dati dei titolari effettivi il quadro normativo di riferimento può essere così sintetizzato:

- D.Lgs. 21/11/2007 n.231, art.21 *“Comunicazione ed accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust”*;
- D.M. 11/03/2022 n. 55, art. 5 *“Accesso da parte dell'autorità”*, art. 6 *“Accesso da parte dei soggetti obbligati”*, art. 7 *“Accesso da parte di altri soggetti”* e art. 8 *“Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati”*;
- D.M. 16/03/2023 *“Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva”*;
- D.M. 20/04/2023 *“Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55”*.

Sull'attuale quadro normativo di riferimento ha pesato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22/11/2022 (cause riunite C-37/20 e C601/20) che ha dichiarato invalida la previsione che i dati dei titolari effettivi debbano essere accessibili in ogni caso al pubblico.

Infatti, nei preamboli del D.M. 16/03/2023 e del D.M. 20/04/2023 si rileva la necessità di disapplicare l'art. 7 c. 1 del D.M. 55/2022, concernente l'accesso da parte del pubblico ai dati dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, *“nelle more dell'intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia [n.d.r.: della Corte di giustizia dell'Unione europea]”*.

Allo stato attuale, quindi, i soggetti che possono accedere ai dati dei titolari effettivi sono:

- A. **Autorità** (art. 5 D.M. 55/2022);
- B. **Soggetti Obbligati** (art. 6 D.M. 55/2022);
- C. **Soggetti Legittimati** da un interesse giuridico rilevante e differenziato per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (art.21 c.4 lett. d-bis D.Lgs 231/2007, art.7 c.2 D.M. 55/2022, D.M. 16/03/2023 e D.M. 20/04/2023).

Mentre l'accesso da parte delle Autorità avviene previa stipulazione di apposita convenzione con Unioncamere e mentre l'accesso da parte dei Soggetti Legittimati avviene a seguito della presentazione di una specifica richiesta di accesso motivata, per l'accesso da parte dei Soggetti Obbligati è prevista un'apposita procedura preliminare di accreditamento.

L'art. 6 del D.M. 55/2022, infatti, così dispone:

Art. 6. Accesso da parte dei soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma¹ e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e

¹ il D.M. 55/2022 all'art. 1 definisce come *“sezione autonoma”* del registro delle imprese, quella contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private mentre il D.Lgs. 231/2007 per questa sezione utilizza l'espressione *“apposita sezione”*. Al momento in questa fase iniziale di applicazione delle norme non è ancora chiaro se la differenza tra sezione autonoma e sezione speciale sia meramente

delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.

2. La richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:

a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;

b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;

c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;

d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

3. L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.

4. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.

5. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

6. La richiesta di accreditamento di cui al comma 2, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al comma 3, l'indicazione di delegati di cui al comma 4, le segnalazioni di cui al comma 5, sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.

7. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico per:

a) la richiesta di accreditamento di cui al comma 2;

b) la comunicazione con posta elettronica certificata dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica e cessazione dello status di cui al comma 3;

c) l'indicazione dei soggetti delegati di cui al comma 4;

d) le segnalazioni di difformità di cui al comma 5.

nominalistica oppure sostanziale. Vi può quindi essere il dubbio se l'iscrizione nella sezione autonoma abbia o meno gli stessi effetti della iscrizione nella sezione speciale (art. 8 comma 5 D.P.R. 581/1995: "L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali"). Allo stato attuale si propende per considerare la sezione autonoma come una fattispecie rientrante nel *genus* delle sezioni speciali.

8. Il gestore rende disponibili specifiche funzionalità che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato circa il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1. A tal fine il gestore individua apposite misure tecniche e di sicurezza nell'ambito del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3.

9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore.

Lo scopo di questo documento è illustrare in dettaglio la procedura di accreditamento dei Soggetti Obbligati.

2. La procedura di accreditamento dei soggetti obbligati

I Soggetti obbligati tenuti all'adeguata verifica della propria clientela (di seguito anche SO) sono una categoria quanto mai ampia e variegata, infatti l'art. 3 del D.Lgs. 231/2007 così prevede:

Art. 3. Soggetti obbligati

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

a) le banche;

b) Poste italiane S.p.a.;

c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);

d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);

e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);

f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);

g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);

h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);

i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;

l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;

m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;

q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;

r) lettera soppressa dall' art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.]

s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;

t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;

v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.

2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.

3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;

c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;

d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;*
- 2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;*

3. *l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;*
4. *l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;*
5. *la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;*

d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

5. *Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:*

a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;

b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;

c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;

d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;

f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;

g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;

i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale;

i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

6. *Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:*

a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.

8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.

[...]

Come si può rilevare scorrendo l'elenco dell'articolo 3 sono in esso presenti sia imprese, sia liberi professionisti iscritti in albi tenuti da Ordini professionali, sia soggetti iscritti in registri abilitanti tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I soggetti obbligati per accedere ai dati dei titolari effettivi iscritti nelle relative sezioni devono preliminarmente presentare una domanda alla camera di commercio territorialmente competente che sarà individuata in quella di riferimento per la provincia:

- A. della sede legale del SO se persona giuridica o ente;
- B. della sede del SO se imprenditore persona fisica;
- C. del domicilio professionale del SO se professionista persona fisica.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto la domanda di accreditamento deve contenere:

- a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
- b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
- c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
- d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

La domanda di accreditamento (così come anche, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di obbligato, l'indicazione di delegati all'accesso, le segnalazioni di difformità) sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di seguito TUDA), l'art. 46 riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni mentre l'art. 47 riguarda le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Si richiama l'attenzione sull'importanza della corretta compilazione di dette autodichiarazioni, anche per le conseguenze di ordine penale conseguenti ad eventuali dichiarazioni contenenti falsità, infatti ai sensi dell'art. 76, comma 1, del TUDA:

“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.”.

Le autodichiarazioni in questione sono oggetto di controllo da parte della camera di commercio territorialmente competente. A tal fine, le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, Infocamere S.C.p.A.

La camera di commercio è tenuta ad effettuare i controlli delle autodichiarazioni in questione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 71 del TUDA.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli delle amministrazioni procedenti (le camere di commercio territorialmente competenti) possono essere eseguiti anche a campione e che, correlato all'obbligo del controllo gravante sull'amministrazione procedente, esiste anche un obbligo per l'amministrazione certificante di fornire, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Nelle ipotesi in cui la camera di commercio rilevi una dichiarazione falsa, scatta per il responsabile del procedimento l'obbligo di segnalare la notizia di reato alla Procura della Repubblica come disposto dall'art. 331 *Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio* del Codice di Procedura Penale

L'art. 48, comma 2, secondo periodo, del TUDA prevede che:

Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Pertanto le camere di commercio, per il tramite del proprio gestore informatico, nella dichiarazione generata dal sistema nella fase di predisposizione della domanda di accreditamento, inseriscono un preciso richiamo al soggetto obbligato sulle gravi conseguenze derivanti dalla presentazioni di dichiarazioni false.

Di conseguenza il sistema informatico dedicato all'accREDITAMENTO prevede l'apposizione di un'apposita spunta (c.d. “flag”) sulla dichiarazione di consapevolezza in modo che la relativa dicitura sia inserita nella autodichiarazione che verrà sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato.

Superati positivamente i controlli istruttori, l'avvenuto accREDITAMENTO è comunicato al soggetto obbligato richiedente a mezzo posta elettronica certificata.

L'accreditamento all'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, ha una durata temporanea pari a due anni decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.

I soggetti obbligati accreditati possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione: rientrano nel concetto di incardinamento i lavoratori subordinati del SO. Anche l'indicazione dei delegati è prodotta mediante autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA ed è quindi suscettibile di controllo da parte delle camere di commercio.

2.1 Richiesta

Le istanze di accreditamento vengono presentate dai SO tramite il sito web a ciò dedicato <https://titolareeffettivo.registroimprese.it>.

Per sottoporre la richiesta di accreditamento il SO deve compiere i seguenti passaggi (cfr. Cap. 3 - *Esempio di richiesta di accreditamento da portale*):

- a) accesso al portale dedicato tramite SPID, CNS, Carta di identità digitale (CIE);
- b) compilazione del modello online con le informazioni necessarie all'accreditamento;
- c) facoltà di indicare propri delegati ad accedere e a consultare la banca dati dei titolari effettivi e di indicare un Referente Operativo che - oltre ad essere un delegato a tutti gli effetti - viene anche autorizzato alla gestione degli altri delegati (nomina/revoca);
- d) verificare la correttezza del documento dell'autodichiarazione generato dal sistema e inviato alla propria casella PEC in modo che il SO, prima di inviare l'istanza di accreditamento, abbia la piena consapevolezza di quanto si accinge a dichiarare sotto la propria personale responsabilità;
- e) invio dell'istanza sottoscritta tramite sessione autenticata.

Nota: è altresì prevista, per i SO persone giuridiche, la figura dell' "Addetto alla compilazione della richiesta" (ad es. il proprio consulente di fiducia): in tal caso l'autodichiarazione generata dal sistema dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del SO persona giuridica e inoltrata attraverso le funzionalità messe a disposizione dal portale.

La richiesta di accreditamento in quanto istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione è soggetta ad imposta di bollo nella misura di 16 euro (art.3, Allegato A Tariffa, D.P.R. 642/1972) da assolversi con le modalità che sono illustrate direttamente nel [Portale dedicato](#), modalità che saranno oggetto di ulteriore implementazione nelle fasi successive all'avvio del servizio.

2.2 Controlli in fase di compilazione

In fase di compilazione della richiesta di accreditamento vengono eseguiti i seguenti controlli bloccanti:

Campo della richiesta	Controllo bloccante in fase di compilazione
Codice Fiscale	correttezza formale
Codice Fiscale	in caso di SO impresa, il Codice Fiscale del richiedente deve essere presente nella posizione anagrafica dell'impresa nel Registro imprese come "rappresentante dell'impresa", in altri termini il soggetto in questione deve essere qualificato in visura come "rappresentante dell'impresa"
Indirizzo PEC	controllo di esistenza e correttezza sintattica
Dichiarazione utilizzo dati ai soli fini previsti	accettazione (flag selezionato)
Informativa privacy	presa visione (flag selezionato)
Dichiarazione di consapevolezza sulle gravi conseguenze derivanti dalla presentazioni di dichiarazioni false	accettazione (flag selezionato)
Codice fiscale della firma digitale e codice fiscale inserito nel documento caricato	corrispondenza (laddove sia prevista la firma digitale)
Categoria di appartenenza	il codice ATECO del SO (impresa o non-impresa, ad es. professionista) nel Registro Imprese oppure nell'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate deve corrispondere a quello della categoria di appartenenza dichiarata
	iscrizione valida all'ordine/albo della categoria di appartenenza dichiarata
	corrispondenza della categoria presente in INI-PEC rispetto alla categoria di appartenenza dichiarata
Tutti i campi obbligatori contrassegnati da '*'	compilazione obbligatoria

3. Esempio di richiesta di accreditamento da portale

A titolo esemplificativo, si riportano le maschere del [Portale dedicato](#), per il caso d'uso di accreditamento di SO persona giuridica.

Il legale rappresentante del SO persona giuridica - dopo essersi autenticato sulla piattaforma del Titolare Effettivo con SpID/CIE/CNS - accede alla sezione dedicata alla richiesta di accreditamento ai sensi dell'art.6 del DM 55/2022 e dichiara di operare in qualità di legale rappresentante per conto di una persona giuridica.

The screenshot shows the 'Titolare Effettivo' portal interface. At the top, there is a header with the logo 'Te' and the text 'Titolare Effettivo - Dato ufficiale Registro Imprese'. Below the header, there is a 'Benvenuto' section with a welcome message and a 'SUGGERIMENTO' (SUGGESTION) section advising to purchase a stamp before submitting the request. The main section is titled 'Richiesta di accreditamento' (Accreditation Request) and contains a sub-header 'RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.M. 11 MARZO 2022, N. 55'. Below this, there is a paragraph explaining the purpose of the accreditation. At the bottom, there are two dropdown menus: 'Come mi opero*' (How I operate*) with 'Persona giuridica' (Legal entity) selected, and 'Chi rappresento*' (Whom I represent*) with 'Legale rappresentante' (Legal representative) selected.

Nella richiesta di accreditamento i campi obbligatori da compilare sono evidenziati dal simbolo '*' e sono raggruppati nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del legale rappresentante
- Anagrafica della persona giuridica
- Categoria di appartenenza
- Deleghe (*opzionali*)
- Accettazioni e Dichiarazioni
- Estremi imposta di bollo

Nell'esempio, le prime sezioni da compilare sono quelle relative all'anagrafica del legale rappresentante e a quella del soggetto obbligato persona giuridica rappresentato:

ANAGRAFICA PERSONA FISICA

Compila i campi relativi all'anagrafica del legale rappresentante della persona giuridica per cui stai presentando la richiesta di accreditamento.

Nome* **Michele** Cognome* **Rossi** Codice fiscale* **RSSMHL69T91L720R**

Data di nascita* **01/09/1969** Nazione di nascita* **Italia** Provincia di nascita* **Padova**

Comune di nascita* **Torreglia**

ANAGRAFICA PERSONA GIURIDICA RAPPRESENTATA

Compila i campi relativi all'anagrafica della persona giuridica per cui stai presentando la richiesta di accreditamento.

Codice fiscale* **01254567891** Denominazione* **Rossi roos di F.III Rossi Srl** Indirizzo Mail PEC* **leremipsum@legiamail.it**

Stazione* **Italia** Provincia* **Padova** Comune* **Torreglia**

Successivamente va indicata la categoria di appartenenza, l'autorità di vigilanza o organismo di autoregolamentazione e, se del caso, l'eventuale amministrazione interessata:

DICHIARAZIONI

DICHARA di essere e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la tua responsabilità e consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci formazione o uso di atti falsi.

-- di appartenere ad una delle categorie di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
 -- di essere sottoposto al controllo della seguente Autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n° 231/2007 o Organismo di Autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa), del D.Lgs. n° 231/2007.

Categoria* **Intermediari bancari e finanziari** Autorità di vigilanza o Organismo di autoregolamentazione* **Banca d'Italia**

Amministrazioni e organismi interessati **Ministero dell'economia e delle finanze**

DELEGHE (OPZIONALE)

DICHARA di essere consapevole che l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva contenuti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro imprese da parte dei soggetti delegati avviene sotto la tua responsabilità.

DICHARA di insegnarti ad informare i delegati all'accesso che l'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva debba avvenire secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

DICHARA di essere consapevole di avere l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i profili dei soggetti delegati - anche a fronte di modifiche organizzative - provvedendo all'immediata revoca della delega ove necessario.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 55/2022, deleghi all'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva contenuti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle Imprese i seguenti soggetti. A tal fine dichiaro ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la tua responsabilità e consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci formazione o uso di atti falsi, che i delegati indicati sono incaricati nella tua organizzazione e che sono stati individuati nel numero strettamente necessario.

Nome	Cognome	Codice Fiscale	Pec	Ref. operativo	Azioni
Angelo	Serie	SRENQUBDAD10500C	sergio@legiamail.it	Si	

Inserisci delega

E' possibile altresì indicare uno o più delegati all'accesso tramite la funzione "Inserisci delega". Cliccando sul pulsante si aprirà una finestra in cui inserire i dati del delegato ed eventualmente indicarlo come Referente Operativo:

NUOVA DELEGA

Cognome *	Nome *
Rossi	Mario
Codice fiscale delegato*	Email di contatto*
RSSMRA80A01A662A	rossi.mario@email.it

È un referente operativo?

Conferisci al Referente Operativo, ai sensi dell'art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000, tutti i poteri necessari al fine di indicare o cancellare i nominativi dei soggetti delegati all'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'art. 6, comma 4, del D.M. 55/2022.

Annulla
Inserisci

Scorrendo ulteriormente il form, è necessario prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e inserire gli estremi della marca da bollo.

ACCETTAZIONI

Trattamento dei dati personali*

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016
IN RELAZIONE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 6 D.M. N. 55/22

Secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali dei Soggetti Obbligati (di cui all'art. 3 del D.lgs n. 231/2007) che richiedono l'accREDITamento per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva contenuti nella sezione autonomia e nella sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 11 marzo 2022 (di seguito "DM").

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

PRESA VISIONE

ESTREMI MARCA DA BOLLO

Identificativo*	Emissione*
6545R05AF54345	02/04/2024

CONFERMA DATI ED INVIA L'AUTODICHIARAZIONE

Ti verrà inviata una mail all'indirizzo PEC indicato.
 Dovrà verificare i dati del documento allegato e confermare l'invio della richiesta alla Camera di Commercio territorialmente competente. **Controlla tutti i dati inseriti prima di proseguire.**

prosegui

Dopo aver ricontrollato i dati inseriti, cliccando su 'Prosegui' il sistema invia una PEC all'indirizzo indicato dal soggetto obbligato con allegata l'autodichiarazione generata in base ai dati inseriti:



Cliccando sul pulsante 'Invia la richiesta' presente nella PEC ricevuta, l'utente conferma i dati presenti nell'autodichiarazione allegata e trasmette la richiesta di accreditamento alla CCAA territorialmente competente:



L'esito della richiesta di accreditamento verrà comunicato via PEC dalla Camera di commercio competente all'indirizzo riportato nella richiesta.